



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del*  
*Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

## **DECRETO n. 28**

Misure volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

### **IL COMMISSARIO DELEGATO**

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n.225 ;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3782, recante ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

**VISTO** il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77;

**VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";

**VISTO** il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07;

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità con deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del*  
*Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2 comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, l'Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale rientrano tra le finalità dell'azione amministrativa dell'Autorità in materia tariffaria;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo; e che con il medesimo provvedimento al Capo del Dipartimento della protezione civile sono stati conferiti i poteri di commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 225/92;
- con decreto del 16 aprile 2009, n. 3, il Commissario delegato ha individuato l'elenco dei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;
- con decreto del 17 luglio 2009, n. 11, il Commissario delegato ha integrato l'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3754/09 sono stati sospesi per due mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e il gas emesse o da emettere nello stesso periodo per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma;
- ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782/09:
  - a) con provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l'intesa con l'Autorità, sono stabilite misure volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legge n. 39/09;
  - b) con il medesimo provvedimento di cui alla lettera a) sono stabilite altresì le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per le forniture di energia elettrica e il gas naturale;
  - c) il termine di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/09 è stato prorogato di ulteriori sei mesi;
- i soggetti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782/09 necessitano di beneficiare di agevolazioni tariffarie a partire dalla data del 6 aprile 2009;
- i clienti domestici risultano essere maggiormente vulnerabili dal punto di vista economico rispetto alle conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- i comuni individuati con decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, sono serviti a mezzo di reti di distribuzione di gas naturale e di reti canalizzate per gas diversi;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

- gli alloggi di emergenza in costruzione destinati ad ospitare gli utenti le cui unità immobiliari risultano inagibili dovranno essere allacciati alla rete elettrica e che le esigenze abitative, sociali, commerciali e produttive dei loro assegnatari comporteranno, presumibilmente, elevati livelli di consumo di energia elettrica;
- con la completa apertura del mercato dell'energia elettrica e del gas, è opportuno, per non introdurre elementi di distorsione del mercato, che la definizione di agevolazioni sui prezzi per la fornitura di energia elettrica e di gas incida limitatamente alle componenti tariffarie soggette a regolazione; e che tali componenti corrispondono a quelle fissate dall'Autorità a copertura dei costi legati alle infrastrutture e agli oneri generali di sistema;

### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782/09, che l'Autorità, con proprio provvedimento, disponga la riduzione delle componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas a copertura dei costi per i servizi infrastrutturali, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti tariffarie a queste assimilabili, con decorrenza dal 6 aprile 2009 e per un triennio;
- prevedere che tali agevolazioni vengano concesse ai clienti che, alla data del 5 aprile 2009, erano titolari di punti di prelievo o di riconsegna nei comuni di cui al decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11;
- prevedere condizioni di particolare agevolazione per le utenze domestiche;
- prevedere che agevolazioni assimilabili a quelle di cui al precedente alinea siano riconosciute anche ai soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano titolari di punti di riconsegna di gas diversi nei comuni di cui al decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11;
- stabilire modalità di attivazione agevolate per le nuove forniture di energia elettrica in bassa tensione per alloggi di emergenza destinati ad ospitare gli utenti le cui unità immobiliari formano oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, ovvero, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino non utilizzabili sulla base di attestazioni dei tecnici comunali;
- prevedere la rateizzazione degli importi dovuti, relativi alle forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi sospese ai sensi dell'articolo 9 comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/09, come modificata dall'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782/09, per tutti i soggetti titolari alla data del 5 aprile 2009 di punti di prelievo di energia elettrica, gas naturale e gas diversi localizzati presso i comuni di cui al decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11;
- prevedere che le agevolazioni di cui ai precedenti punti possano essere cumulabili con la compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale prevista



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009

per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o fisico di cui al decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 e la legge n. 2/09;

**D'INTESA** con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

**SENTITO** il Ministero dell'economia e delle finanze;

**DISPONE:**

**Articolo 1**

1. L'Autorità, con proprio provvedimento, definisce agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo di energia elettrica nei Comuni colpiti dagli eventi sismici identificati con il decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11.
2. Le agevolazioni tariffarie di cui al comma 1:
  - a) prevedono, per le utenze domestiche, l'azzeramento delle componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi infrastrutturali e di misura, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti tariffarie a queste assimilabili;
  - b) prevedono, per i soggetti di cui al comma 1 diversi dalle utenze domestiche, una riduzione pari al 50% delle componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi infrastrutturali e di misura, nonché l'azzeramento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti tariffarie a queste assimilabili;
  - c) prevedono l'azzeramento dei corrispettivi per il servizio di connessione, nonché dei contributi in quota fissa relativi alla maggior tutela, per le nuove connessioni in bassa tensione con un limite massimo di 3 kW di potenza di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea, destinati ai soggetti titolari dei punti di prelievo di cui al comma 1.

**Articolo 2**

1. L'Autorità, con proprio provvedimento, definisce agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di riconsegna localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici identificati con il decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11.
2. Le agevolazioni tariffarie di cui al comma 1:
  - a) prevedono, per i soggetti di cui al comma 1 riconducibili alle categorie d'uso riportate nella Tabella 1 della deliberazione n. 157/07, l'azzeramento delle componenti tariffarie a



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del*  
*Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

- copertura dei costi per i servizi di distribuzione e di misura, nonché delle ulteriori componenti tariffarie relative ai medesimi servizi;
- b) prevedono, per i soggetti di cui al comma 1 non ricadenti nelle categorie d'uso di cui alla precedente lettera a), una riduzione pari al 50% delle componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi di distribuzione e di misura, nonché l'azzeramento delle ulteriori componenti tariffarie relative ai medesimi servizi;
  - c) prevedono l'azzeramento dei corrispettivi di attivazione per le nuove forniture a moduli abitativi di durevole utilizzo e di allacciamento di alloggi di emergenza per permanenza temporanea, destinati ai soggetti titolari dei punti di riconsegna di cui al comma 1.
3. L'Autorità, con proprio provvedimento, definisce agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas diversi a mezzo di reti canalizzate ai soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano titolari di punti di riconsegna nei comuni di cui al decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11.
4. Le agevolazioni tariffarie di cui al comma 3 prevedono l'azzeramento delle componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi di distribuzione e di misura.

### **Articolo 3**

1. Le agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 1 e 2 :
  - a) sono riconosciute per un periodo pari a trentasei (36) mesi decorrenti dal 6 aprile 2009;
  - b) non riguardano le componenti dei prezzi di energia elettrica, gas naturale a remunerazione delle attività in concorrenza;
  - c) sono cumulabili con la compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale prevista per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o fisico di cui al decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 e la legge n. 2/09.

### **Articolo 4**

1. L'Autorità determina le modalità applicative:
  - a) per la concessione delle agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 1 e 2;
  - b) per la copertura, a carico degli utenti non oggetto di agevolazione, degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

### **Articolo 5**

1. L'Autorità determina altresì le modalità applicative per il pagamento dei corrispettivi relativi alle fatture sospese ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/09, come modificata dall'articolo 5 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782/09, dovuti da tutti i soggetti titolari alla data del 5 aprile 2009 di punti di prelievo di energia elettrica, gas naturale e gas diversi, localizzati



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009

presso i comuni di cui al decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11.

2. Le modalità di cui al comma 1 prevedono la rateizzazione dei medesimi corrispettivi su un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi a partire dal termine di cui all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/09, come successivamente modificata.
3. La suddetta rateizzazione non comporta il pagamento di interessi a carico dell'utente finale.

L'Aquila, 12 OTT. 2009

Guido Bertolaso